



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
DIV. IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO AUTORIZZAZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, mediante invio a mezzo posta via fax o via mail (documenti scannerizzati).

Agli Organi di Controllo l'utente dovrà esibire: fotocopia integrale della dichiarazione inviata all'Ispettorato, ricevuta di invio o messaggio di avvenuta ricezione, versamento del contributo annuo.

È OBBLIGATORIO CONSERVARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Requisiti (articolo 137 D.Lgs. 1/8/2003 n. 259):

L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi (art. 137 D.Lgs. 1/8/2003 n.259):

- a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
- b) abbia età non inferiore a sedici anni;
- c) sia in possesso della relativa patente;
- d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Autorizzazioni speciali (articolo 144 D.Lgs. 1/8/2003 n. 259):

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da:

- a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa richiesta deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che deve attestare la qualifica di scuola o dell'istituto;
- c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della Difesa;
- d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;
- e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività costituite.

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore a 18 anni, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.

D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 allegato 25 articolo 2 – Modalità di pagamento.

1) Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) versamento in c/c/p n. **35533108** o Bonifico Bancario (Codice I-BAN: **IT95 T 07601 01000 000035533108**) intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Torino** indicando nella causale "capo XVIII, capitolo 2569, articolo 6";
- b) versamento in vaglia postale interno o internazionale intestato alla Tesoreria dello Stato;
- c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 allegato 25 articolo 3 – Termini per il pagamento.

- 1) a corredo della pratica;
- 2) per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 allegato 25 articolo 4 – Ritardato o mancato pagamento.

- 1) è consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo;
- 2) in caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 allegato 25 articolo 35 – Contributi radioamatori.

- 1) Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di **euro 5,00** per le autorizzazioni generali a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1 comma 1.

N.B.: PER DICHIARAZIONI INOLTRATE NELL'ANNO 2015 LA VALIDITÀ MAX È 31/12/2024

Qualora la dichiarazione inviata risulti completa e corredata dagli allegati previsti, verrà assunta agli atti e debitamente registrata. In tal caso nessun riscontro scritto perverrà all'utente da parte di questo Ispettorato.

È OBBLIGATORIO CONSERVARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE